

## **La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rinvio del beneficio del diritto di avvalersi di un difensore**

**(CGUE, Seconda Sezione, Sentenza 12 marzo 2020, C-659/18)**

La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell'interessato.

\*\*\*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 marzo 2020 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di avvalersi di un difensore – Circostanze in cui il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito – Mancata comparizione – Deroghe al diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C-659/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4 di Badalona, Spagna), con decisione del 19 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2018, nel procedimento penale a carico di

VW,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez e J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e R. Troosters, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), nonché dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento penale a carico di VW per i reati di guida senza patente e falsificazione di documento.

Contesto normativo

*Diritto dell'Unione*

3 I considerando 4, 6, 19 e da 30 a 32 della direttiva 2013/48 prevedono quanto segue:

«(4) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.

(...)

(6) Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, ma anche nella corretta applicazione di tali normative. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] e dal [Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e entrato in vigore il 23 marzo 1976]. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all'interno dell'Unione [europea] le norme minime stabilite nella Carta e nella [convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali].

(...)

(19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo in conformità della presente direttiva. In ogni caso, a indagati

e imputati dovrebbe essere consentito di avvalersi di un difensore durante il procedimento penale dinanzi a una corte, qualora non abbiano rinunciato a tale diritto.

(...)

(30) Qualora l'indagato o imputato si trovi in un luogo geograficamente lontano, ad esempio in territori d'oltremare o laddove uno Stato membro conduce o partecipa ad operazioni militari fuori del suo territorio, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto dell'indagato o imputato di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.(...)

(31) Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia necessario, in casi d'urgenza, prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona. (...) Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(32) Gli Stati membri dovrebbero altresì poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare che tale processo penale sia compromesso in modo sostanziale, in particolare per evitare che siano distrutte o alterate prove essenziali o siano influenzati i testimoni. (...) Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa».

4 L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI [del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1)] (...), ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari».

5 L'articolo 2 della direttiva in parola, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione».

6 L'articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

- a) prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
- b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

- c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
- d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

- a) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
- b) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato;
- c) gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di essere presente all'atto in questione:
  - i) ricognizioni di persone;
  - ii) confronti;
  - iii) ricostruzioni della scena di un crimine.

4. Gli Stati membri si impegnano a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore.

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi dell'articolo 9.

5. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.

6. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

- a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;
- b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

7 L'articolo 8 della direttiva 2013/48 prevede quanto segue:

«1. Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, o dell'articolo 5, paragrafo 3:

- a) è proporzionata e non va oltre quanto è necessario;
- b) è rigorosamente limitata nel tempo;
- c) non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e
- d) non pregiudica l'equità complessiva del procedimento.

2. Le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale. La decisione debitamente motivata è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3. Le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, possono essere autorizzate solo caso per caso da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale».

*Diritto spagnolo*

8 L'articolo 24 della Constitución (Costituzione) così dispone:

«1. Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa essere leso il diritto di difesa.

2. Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, a difendersi in giudizio e ad essere assistiti da un avvocato, a essere informati dell'accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza (...)».

9 L'articolo 118 della Ley de Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale), come modificata dalla Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (legge organica 13/2015 che modifica il codice di procedura penale allo scopo di rafforzare le garanzie processuali e disciplinare i mezzi di investigazione tecnologici), del 5 ottobre 2015 (BOE n. 239, del 6 ottobre 2015, pag. 90192) (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), dispone quanto segue:

«1. Ogni persona alla quale sia attribuito un fatto punibile può esercitare il diritto di difesa, intervenendo nel procedimento, dal momento in cui riceve comunicazione della sua esistenza, è stata sottoposta ad arresto o a qualsiasi altra misura cautelare o è stato disposto nei suoi confronti il rinvio a giudizio. A tal fine, detta persona deve essere informata, senza indebito ritardo, dei seguenti diritti:

(...)

b) diritto di esaminare gli atti con il necessario anticipo per garantire il diritto di difesa e, in ogni caso, prima dell'interrogatorio;

(...)

d) diritto di scegliere liberamente un avvocato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 527, paragrafo 1, lettera a).

(...)

2. A partire dall'attribuzione del fatto punibile oggetto d'indagine e fino all'estinzione della pena, il diritto di difesa non è soggetto a limitazioni se non quelle espressamente previste dalla legge (...)».

10 Ai sensi dell'articolo 527 del codice di procedura penale:

«1. Nei casi previsti dall'articolo 509, la persona arrestata o detenuta può essere privata dei seguenti diritti, qualora le circostanze del caso lo giustifichino:

a) scegliere un avvocato di fiducia;

(...)

d) accedere agli atti, direttamente o tramite avvocato, fatti salvi gli elementi essenziali per poter contestare la legittimità della detenzione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11 Il 20 aprile 2018, la polizia di Badalona (Spagna) redigeva un rapporto per presunti reati di guida senza patente e falsificazione di documento a carico di VW, a seguito di un controllo su strada durante il quale l'interessato aveva presentato una patente di guida albanese.

12 Il 19 maggio 2018, la perizia concludeva che il documento era falso.

13 Con ordinanza dell'11 giugno 2018, lo Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4 di Badalona, Spagna), dinanzi al quale è stato instaurato il procedimento penale nei confronti di VW, disponeva l'interrogatorio di quest'ultimo. Un avvocato disposto d'ufficio veniva designato in questa prospettiva. A seguito di diverse convocazioni dell'interessato rimaste infruttuose, in ragione della irreperibilità di quest'ultimo, il 27 settembre 2018 veniva emesso nei suoi confronti un mandato di arresto, con ordine di condurlo dinanzi al giudice.

14 Il 16 ottobre 2018 un'avvocata inviava, tramite fax, una lettera con cui dichiarava di intervenire nel procedimento per conto di VW, allegando un mandato ad litem firmato e la dichiarazione di consenso del difensore d'ufficio al passaggio degli atti. L'avvocata richiedeva che i futuri atti processuali fossero inviati a lei e che il mandato d'arresto emesso nei confronti del suo cliente fosse revocato, dichiarando che quest'ultimo intendeva in ogni caso presentarsi dinanzi al giudice.

15 Poiché VW non è comparso a seguito della prima convocazione ed è soggetto a un mandato d'arresto, il giudice del rinvio si chiede se il beneficio del suo diritto di avvalersi di un difensore possa essere rinviato fino all'esecuzione del mandato, conformemente alla normativa nazionale relativa al diritto di difesa.

16 A tal riguardo, detto giudice chiarisce che detta normativa si fonda sull'articolo 24 della Costituzione e che, in materia penale, il diritto di difesa dell'indiziato è disciplinato dall'articolo 118 del codice di procedura penale. Detto giudice aggiunge che tali disposizioni sono interpretate dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) e dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) nel senso che il diritto di avvalersi di un difensore può essere subordinato all'obbligo, per l'indiziato, di comparire personalmente dinanzi al giudice. In particolare, secondo costante giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), il beneficio di un siffatto diritto potrebbe essere negato quando l'indiziato sia assente o irreperibile. Secondo detta giurisprudenza, la comparizione personale dell'interessato sarebbe considerata come un'esigenza ragionevole, che non incide considerevolmente sul diritto di difesa. In sostanza, la presenza dell'indiziato sarebbe un obbligo. Essa potrebbe risultare necessaria per chiarire i fatti. Peraltro, nell'ipotesi di un'assenza persistente alla conclusione delle indagini, non si potrebbe tenere l'udienza e la sentenza non potrebbe essere pronunciata, sicché il procedimento sarebbe paralizzato a danno dei singoli interessati nonché degli interessi pubblici in gioco.

17 Inoltre, il giudice del rinvio rileva che detta giurisprudenza è stata mantenuta nonostante la riforma intervenuta nel 2015, segnatamente per garantire la trasposizione, nel diritto spagnolo, della direttiva 2013/48. Detto giudice osserva anche che, ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale, il diritto di avvalersi di un difensore è limitato nei soli casi previsti dall'articolo 527 di tale codice, espressamente citato da detta disposizione.

18 Pertanto, detto giudice si interroga sulla portata del diritto di avvalersi di un difensore previsto in detta direttiva. In particolare, nutre dubbi sulla conformità della stessa giurisprudenza con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva medesima e con l'articolo 47 della Carta.

19 In tale contesto, il Juzgado de Instrucción n. 4 de Badalona (Giudice per le indagini preliminari n. 4 di Badalona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 47 della Carta e, segnatamente, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 debbano essere interpretati nel senso che l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere giustificatamente ritardato qualora l'indagato o imputato non sia comparso dopo la prima citazione del giudice e sia stato disposto un mandato di arresto nazionale, europeo o internazionale, rinviando l'assistenza dell'avvocato e il suo intervento in giudizio fino a quando si verifichi l'esecuzione di detto mandato e l'indagato sia condotto dinanzi al giudice dalla forza pubblica».

Procedimento dinanzi alla Corte

20 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio ha chiesto l'applicazione del procedimento accelerato previsto dall'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2019, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) (C-659/18, non pubblicata, EU:C:2019:45).

Sulla questione pregiudiziale

21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2013/48, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell'interessato.

*Sull'applicabilità della direttiva 2013/48*

22 Per rispondere a tale questione, occorre esaminare in primo luogo se la direttiva 2013/48 sia applicabile alla situazione di una persona, come VW, che è stata chiamata a comparire, più volte, dinanzi a un giudice per le indagini preliminari per essere sentita per la prima volta con riguardo a reati che si sospetta abbia compiuto e nei cui confronti è stato emesso, a tal fine, un mandato di arresto nazionale.

23 A tal riguardo, il governo spagnolo nutre dubbi quanto al fatto che una siffatta situazione ricada nella sfera di applicazione di detta direttiva. Questo governo fa valere che, ove le citazioni dell'interessato a comparire non hanno avuto esito positivo, quest'ultimo non sarebbe stato informato di essere indagato per aver commesso un reato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

24 Occorre ricordare che la direttiva 2013/48 ha ad oggetto, ai sensi del suo articolo 1, la definizione di norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali, segnatamente, di avvalersi di un difensore. L'ambito di applicazione di detta direttiva è definito all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa, ai sensi del quale la direttiva stessa si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato.

25 Da una parte, una persona che è stata chiamata a comparire dinanzi al giudice per le indagini preliminari, adito nel contesto di un procedimento penale avviato per reati che si presume abbia commesso, ricade nella nozione di «indagato», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48. D'altra parte, il tenore letterale di detta disposizione, in particolare i termini «sono informati

dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo», indica che, ai fini dell'applicabilità della direttiva 2013/48, un'informazione della persona interessata da parte delle autorità competenti di uno Stato membro è sufficiente, e questo a prescindere dalla modalità.

26 Conseguentemente, deve ritenersi sufficiente, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, l'adozione, da parte di dette autorità, di una decisione ufficiale o di qualsivoglia altro atto processuale intesi a informare l'interessato che è considerato come indagato o imputato, conformemente al diritto nazionale. Di contro, le modalità con le quali una siffatta informazione perviene a quest'ultimo è irrilevante.

27 Nella specie, risulta in modo inequivoco dal fascicolo sottoposto alla Corte non solo che una siffatta decisione è stata adottata nei confronti di VW, bensì parimenti che essa è pervenuta a quest'ultimo, dal momento che questi ha conferito mandato a un avvocatessa per essere rappresentato nel contesto del procedimento penale avviato nei suoi confronti.

28 In tale contesto, non risultano fondati i dubbi sollevati dal governo spagnolo quanto all'applicabilità della direttiva 2013/48 nel procedimento principale, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

*Sul diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48*

29 Quanto al diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla direttiva 2013/48, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta, occorre, anzitutto, precisare che, secondo le indicazioni che figurano nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio intende chiarire se il beneficio di tale diritto possa essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato. Tale domanda, di contro, non verte sul contenuto del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi di tale direttiva, tra cui gli elementi menzionati al suo articolo 3, paragrafo 3.

30 L'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri di assicurare che indagati e imputati dispongano del diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo (sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392, punto 103).

31 Se detto articolo 3, paragrafo 1, pone il principio fondamentale secondo il quale gli indagati e gli imputati dispongono del diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo, tale principio è precisato al paragrafo 2 dello stesso articolo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, per quanto riguarda il momento a partire dal quale tale diritto deve essere garantito.

32 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, gli indagati e gli imputati devono potersi avvalere di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, a partire dal sopravvenire del primo, in ordine cronologico, dei quattro eventi specifici enumerati da tale disposizione, alle lettere da a) a d).

33 Detto articolo 3, paragrafo 2, prevede che gli indagati o gli imputati si avvalgono di un difensore, segnatamente, «prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria», conformemente a detto articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e, «qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice», conformemente al medesimo articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

34 Orbene, nella specie, l'interessato è stato chiamato a comparire dinanzi al giudice del rinvio, competente in materia penale, per essere sentito con riguardo ai reati che si sospetta abbia compiuto.



In un tale contesto, il diritto di avvalersi di un difensore dell'indagato nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti deve, in linea di principio, essere garantito.

35 Il considerando 19 della direttiva 2013/48 prevede d'altronde che gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo e, in ogni caso, qualora non abbiano rinunciato a tale diritto, dovrebbe essere consentito loro di avvalersi di un difensore durante il procedimento penale dinanzi a una corte.

36 Precisato questo punto, occorre quindi determinare se la direttiva 2013/48, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta, consente agli Stati membri di derogare al diritto di avvalersi di un difensore che si deve in tal modo, in linea di principio, garantire all'indagato che è stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice delle indagini preliminari, in ragione della sua mancata comparizione.

37 A tal riguardo, l'articolo 3 di detta direttiva prevede che una deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore sancito dalla direttiva medesima è possibile in tre serie di circostanze, previste, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 5, dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva stessa.

38 Detto articolo 3 prevede, ai suoi paragrafi 5 e 6, che, in «circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione» di talune disposizioni di questo articolo.

39 In particolare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2013/48, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva medesima «qualora, a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale».

40 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo nella misura in cui ciò sia giustificato, alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di due motivi imperativi. Tali motivi imperativi ricorrono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva, «ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona» o, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva medesima, «ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

41 Nella specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non fa stato di alcuna delle circostanze previste dall'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/48.

42 Orbene, risulta dalla ratio nonché dagli obiettivi della direttiva 2013/48 che le deroghe temporanee che gli Stati membri possono prevedere al diritto di avvalersi di un difensore sono elencate in modo esaustivo in detto articolo 3, paragrafi 5 e 6.

43 Quanto alla ratio della direttiva 2013/48, i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 3 di detta direttiva, in quanto disposizioni derogatorie ai principi sanciti all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3 di questa direttiva, devono essere interpretati restrittivamente. Peraltro, l'articolo 8 della stessa direttiva, rubricato «Condizioni generali per l'applicazione di deroghe temporanee», riguarda unicamente, quanto al diritto di avvalersi di un difensore, le deroghe previste dall'articolo 3, paragrafi 5 o 6, di essa. I considerando da 30 a 32 della direttiva 2013/48 rinviano parimenti a queste sole deroghe.

44 Quanto agli obiettivi della direttiva 2013/48, risulta dai suoi considerando 4 e 6 che essa è intesa, segnatamente, all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, che presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi

sistemi di giustizia penale. Detta direttiva tende a favorire, segnatamente, il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare enunciato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, nonché i diritti della difesa garantiti dall'articolo 48, paragrafo 2, di quest'ultima (sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392, punto 104).

45 Orbene, interpretare l'articolo 3 della direttiva 2013/48 nel senso che consente agli Stati membri di prevedere altre deroghe al diritto di avvalersi di un difensore oltre quelle limitativamente elencate da tale articolo si porrebbe in contrasto con tali obiettivi nonché con la ratio della direttiva e con lo stesso tenore letterale della disposizione e, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, priverebbe questo diritto del suo effetto utile.

46 In tale contesto, occorre rilevare, da una parte, che il beneficio, per un indagato o un imputato, del diritto di avvalersi di un difensore, sancito dalla direttiva 2013/48, sorto, in ogni caso, dal verificarsi del primo in ordine cronologico dei quattro eventi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), della direttiva stessa, non dipende dalla comparizione dell'interessato. D'altra parte, la mancata comparizione dell'indagato e dell'imputato non fa parte dei motivi di deroga al diritto di avvalersi di un difensore enumerati in termini esaustivi in tale direttiva, sicché il fatto che un indagato non si sia presentato, nonostante le citazioni a comparire dinanzi a un giudice delle indagini preliminari, non può giustificare che sia privato del beneficio di tale diritto.

47 Occorre aggiungere, infine, che l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore non può essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o imputato a seguito di una citazione a comparire è coerente con le esigenze che risultano dal diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta.

48 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta affermando che la direttiva 2013/48, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell'interessato.

Sulle spese

49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell'indagato o dell'imputato, e questo a seguito di

una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell'interessato.

Firme